



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Corso Trieste, 65 cap 42010 TOANO (RE) Tel. 0522/805110 – Fax 0522/805542

NORME SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

(Articolo 8 L.R. 26 luglio 2003 n. 14)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2011

INDICE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

PROVVEDIMENTI ABILITATIVI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Articolo 4 - TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 5 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 6 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 8 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 9 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 10 SUBINGRESSO

Articolo 11 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 - CONTROLLI

Articolo 14 - SANZIONI

Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16 - NORMA FINALE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento, stilato ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14, è relativo alle norme sul procedimento amministrativo riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A.) dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 26 luglio 2003 n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2009 n. 1879 (Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- L. 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
- L.R. 31 marzo 2009 n.4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole);
- L.R. 28 luglio 2004 n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
- L. 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
- DPR 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e succ. mod. ed integrazioni (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- L. 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

PROVVEDIMENTI ABILITATIVI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Articolo 4

TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Le tipologie di provvedimenti abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere l'autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, cc. 1 e 4 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14, dell'art.64 cc. 1 e 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e degli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono assoggettati ad autorizzazione :

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 ed ai criteri di programmazione comunale;
- b) l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale, nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'articolo 8 della L.R. 5 luglio 1999 n. 14, e all'interno di strutture di vendita autorizzate ai sensi della medesima L.R. 5 luglio 1999 n. 14;

3. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 4 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14, dell'art.64 cc. 1 e 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e degli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integrazioni , sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività:

- a) l'ampliamento e la riduzione della superficie, il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) del precedente comma;
- b) l'apertura ed il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.4 c.5 della L.R. 26 luglio 2003 n.14, non assoggettabili ai criteri di programmazione.
- c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie relative a mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione di alimenti e bevande non aperte al pubblico di cui all'articolo 4, comma 5, lettera f), ed articolo 9 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 qualora tali attività siano svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio d'impresa.
- d) Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio o subingresso per cessione d'azienda per atto tra vivi o per cause di morte ai sensi dell'art.13 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.

Articolo 5

ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento :

1.le attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della L. 29 marzo 2001 n. 135, sempre che la somministrazione non venga effettuata genericamente al pubblico;

2.nei circoli privati ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (cfr. articolo 2 DPR 4 aprile 2001 n. 235), fermo restando che tali

attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

3.le attività di "bed & breakfast" di cui alla L.R. 28 luglio 2004 n. 16 ;

4.le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno di cui all'articolo 9 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.

Articolo 6

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di seguito riportati.

2.Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, cc. commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59. In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

3.L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della L. 4 gennaio 1968, n.15 , dall'articolo 10-bis della L. 31 maggio 1965, n. 575 e dall'articolo 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 .

4.Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5.In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto

l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

7. I corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna di cui alla precedente lettera a), sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.

8. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma, è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

9. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal D.Lgs 20 settembre 2002 n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE) che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 7

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività stagionali, oltre ai principi e finalità dalle leggi e dallo statuto, si conforma ai seguenti ulteriori principi e finalità cui si dovrà uniformare l'attività amministrativa degli uffici preposti all'espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base ai criteri di economicità e rapidità dell'azione amministrativa;

- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle dichiarazioni di inizio attività, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) attuare l'applicazione del testo vigente della L. 7 agosto 1990, n. 241.
- e) Il servizio titolare del procedimento è individuato servizio "Commercio e Attività Produttive" a cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il responsabile del Servizio "Commercio e Attività Produttive" provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé od ad altro appartenente al medesimo Servizio. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, oltre che l'attività d'impulso e sollecitazione nei confronti degli altri uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento medesimo.

3. Il responsabile del procedimento, accertata la completezza documentale e la procedibilità dell'istanza, entro 5 giorni dal suo ricevimento, comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- d) la persona responsabile del procedimento;
- e) la data di presentazione dell'istanza;
- f) la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione;
- g) l'unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti ed assumere informazioni relative al procedimento.

4. Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta della documentazione richiesta dal successivo articolo 8 o che la stessa documentazione non contenga tutti gli elementi idonei ad espletare l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a comunicare la sospensione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro trenta giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per la sua conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso in cui la domanda o la denuncia, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento

né per la formazione del silenzio assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

5. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, all'attestazione di avvenuta decadenza del medesimo o, comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, eccezion fatta per i procedimenti celeri, motivati, ad effetto immediato, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'articolo 7, i fatti che motivano la determinazione a procedere e i tempi di emissione del provvedimento. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) chiedere di essere ascoltati dal Servizio competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Articolo 8

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere redatta su apposita modulistica e presentata Servizio "Commercio e Attività Produttive" del Comune di Toano (RE), alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) pianta dei locali in cui dovrà essere intrapresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

b) autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 6.

c) dichiarazione attestante che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per la quale si richiede l'autorizzazione, verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità. Il rispetto delle presenti disposizioni è richiesto ai soli fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione;

d) dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali è prevista l'apertura od il trasferimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Fermo restando la comunicazione dell'avvio del procedimento e l'eventuale necessità di integrazione o regolarizzazione documentale di cui al precedente comma 4 dell'art. 7, il responsabile del procedimento, entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda o comunque dal concretizzarsi della sua formale procedibilità, cura l'istruttoria e provvede d'ufficio:

a) all'effettuazione, anche a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività relativamente ai soggetti interessati, di cui al precedente articolo 7;

b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione;

- c) alla verifica della compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'Articolo 4, comma 2 della L.R 26 luglio 2003 n. 14 ed ai criteri di programmazione comunale;

3. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento definitivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione, la quale viene rilasciata entro i successivi dieci giorni.

4. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta.

5. Prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare, se non già in essere, dovrà porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni e permessi in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.

6. L'effettivo esercizio della attività deve avere inizio entro 180 giorni dal rilascio della autorizzazione, e dovrà essere comunicato al Servizio "Commercio e Attività Produttive" attestando gli estremi dell'agibilità dei locali, della notifica sanitaria e della superficie in cui si svolge l'attività autorizzata. Tale comunicazione rende del tutto efficace l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

7. Qualora l'esercizio non venga attivato entro i termini di cui sopra, l'autorizzazione rilasciata decade, condizione che sarà attestata con apposito provvedimento al Responsabile del Servizio "Commercio e Attività Produttive", e comunicata all'interessato secondo la procedura di cui al precedente comma 5 dell'articolo 7, in tal caso il pubblico esercizio non attivato rientra nella disponibilità del Comune per eventuali nuove domande.

Articolo 9

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché il subingresso nella gestione ed il trasferimento di sede, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni.

2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, deve essere presentata al Servizio "Commercio e Attività Produttive", su apposita modulistica dallo stesso predisposta; l'attività potrà avere inizio contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 L. 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di modifica della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché di trasferimento di sede dell'attività, alla segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) disponibilità dei locali (solo in caso di ampliamento):

- atti di compravendita;
- contratto di locazione;
- contratto di comodato;
- altro tipo di contratto idoneo a costituire disponibilità dell'immobile;
- dichiarazione della sussistenza di una delle fattispecie sopra riportate;

b) estratto planimetrico catastale o di CTR di localizzazione dell'immobile interessato dall'esercizio;

c) pianta dei locali su cui si svolgerà l'attività e relativo lay-out;

d) certificato di agibilità dei locali.

Il titolare dell'attività dovrà provvedere alla notifica sanitaria, con effetti immediati, direttamente presso gli Uffici dell'AUSL .

4. In caso di subingresso alla denuncia dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di cui alla lettera a) del punto precedente.;

b) autocertificazione di possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 7.

6. Il subentrante nella gestione dell'attività dovrà provvedere alla notifica sanitaria, con effetti immediati, direttamente presso gli Uffici dell'AUSL.

7. I requisiti soggettivi ed i presupposti di cui al precedente articolo 6 debbono sussistere obbligatoriamente al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

8. Il Servizio "Commercio e Attività Produttive", entro i successivi sessanta giorni, verifica d'ufficio, anche a campione, la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) e, qualora venga accertata l'insussistenza di alcuno di tali presupposti, con provvedimento motivato dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli e comunque non inferiore a trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 10

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 7 dovrà essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 al Servizio "Commercio e Attività Produttive", questa, se conformemente presentata, regolare e completa nei suoi contenuti sostanziali e formali, costituisce anche "provvedimento di voltura" della autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. A richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata attestazione di conformità della denuncia presentata da far valere quale documentazione comprovante la voltura determinatasi con la segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 11

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicate; in ogni momento, e comunque ogni 5 anni, possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei all'esercizio dell'attività. Nelle autorizzazioni stagionali, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

Articolo 12

DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 8 decadono :

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. Qualora si verifichi una causa di decadenza, gli effetti giuridici si producono dalla notifica del provvedimento di decadenza all'interessato.

3. Le autorizzazioni di cui all'Articolo 8, possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali.

4. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate :

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) nei casi in cui sopravvengano motivi di pubblico interesse;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative stabilite dal comune (vedi ordinanza comunale adottata ai sensi dell' art.16 comma 2 della L. R. 26 luglio 2003 n.14, orari apertura pubblici esercizi), riportate nel provvedimento abilitativo o in successive disposizioni o prescrizioni del Comune, per la tutela dei cittadini contermini.

Articolo 13

CONTROLLI

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento provvede d'ufficio:

- a) all'effettuazione, a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. La percentuale minima di controlli è fissata nel 10% delle istanze/dichiarazioni presentate.

4. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'Articolo 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 14

SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 della L.R 26 luglio 2003 n. 14 e dall'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,90 ad € 500,00).

Articolo 15


ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 16

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, nonché allo statuto ed agli altri regolamenti in quanto applicabili.



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Corso Trieste, 65 cap 42010 TOANO (RE) Tel. 0522/805110 – Fax 0522/805542

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

(Articolo 4 L.R. 26 luglio 2003 n. 14 in attuazione alla D.G.R. 23 novembre 2009
n.1879)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2011

INDICE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA
- Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo 4 DEFINIZIONI

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

- Articolo 5 CONDIZIONI E POSSIBILITA' INSEDIATIVE
- Articolo 6 DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- Articolo 7 ATTIVITA' STAGIONALI
- Articolo 8 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- Articolo 9 DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI
- Articolo 10 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI
- Articolo 11 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- Articolo 12 ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- Articolo 13 VALIDITA' DEI CRITERI
- Articolo 14 NORMA FINALE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'Articolo 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali con delibera di G. R. n. 1879 del 23 novembre 2009 in merito ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale e costituisce l'aggiornamento della programmazione approvata dal Comune con Delibere di Consiglio Comunale n. 32 del 05/06/2006 e n.18 del 29/04/2008;

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di carattere stagionale. Risultano escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande già previste dall'art. 4 comma 5 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 e pertanto quelle che avvengono:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari (escluse le sale scommesse), nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'Articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999 n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), purché si concretizzino le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'Articolo 2, commi 2 e 2bis, della legge 28 dicembre 1999 n. 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione dei carburanti e quindi collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione è rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione di carburante rilasciata dall'UTF;
- d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);
- f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai

Comuni;

- g) nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico;
- h) nelle attività di "bed & breakfast" di cui alla L.R. 28 luglio 2004 n. 16; nelle suddette attività è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nell'articolo 13 della L.R. 28 luglio 2004 n. 16.
- i) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;
- j) nelle attività svolte in forma temporanea, concernenti fiere, feste, mercati, di cui all'articolo 10 della L. R. 26 luglio 2003 n. 14, per il periodo di svolgimento della manifestazione;
- k) al domicilio del consumatore, precisando che:
 - per "somministrazione al domicilio del consumatore" si intende l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto esclusivamente nel domicilio dello stesso;
 - per "domicilio del consumatore" si intende non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui questo si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.
- l) nelle attività agrituristiche di cui alla L.R. del 31 marzo 2009 n. 4, fermo restando che, nell'ambito di tali attività, la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L. R. 26 luglio 2003 n. 14;
- m) nei circoli privati ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (cfr. art. 2 DPR 4 aprile 2001 n. 235), fermo restando che tali attività sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241;

L'esercizio delle sopraindicate attività, è disciplinato della L. R. 26 luglio 2003 n. 14 ad esclusione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 della medesima norma ed è subordinato alla presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in tali casi, è vincolato al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Articolo 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 26 luglio 2003 n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2009 n. 1879 (Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- L. 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
- L.R. 31 marzo 2009 n.4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole);
- L.R. 28 luglio 2004 n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
- L. 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

- DPR 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e succ. mod. ed integrazioni (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Articolo 4

DEFINIZIONI

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: struttura idonea opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

Somministrazione di alimenti e bevande: vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o temporanea, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n.14 del 26 luglio 2003;

Segnalazione certificata di inizio attività: titolo abilitativo da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, consistente nella segnalazione di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in cui l'atto di consenso si concretizza mediante l'esclusivo accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza necessità di valutazioni tecniche discrezionali;

Ambiti territoriali: gli ambiti individuati e definiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. 24 marzo 2000 n. 20.

Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;

Attività temporanee: attività svolte in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'Articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Articolo 5

CONDIZIONI E POSSIBILITA' INSEDIATIVE

1. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2009 n. 1879 (Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), nonché il mutato riferimento normativo e giurisprudenziale sopravvenuto (L. 04 agosto 2006 n. 248 e sentenza del C.d.S. Sez. V n. 2808 del 05 maggio 2009), si modificano i criteri comunali per l'insediabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito riportato:

- a) A fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono 5 zone di applicazione, di seguito definite:
 - 1^a ZONA - CENTRO ABITATO TOANO;
 - 2^a ZONA - CENTRO ABITATO CAVOLA;

3^A ZONA - CENTRO ABITATO CERREDOLO;

4^A ZONA - CENTRO ABITATO QUARA;

5^A ZONA – RESTANTE TERRITORIO COMUNALE.

Specificando che pur applicandosi i criteri di seguito riportati per l'insediamento dei pubblici esercizi, indipendentemente dalla zona di incidenza, i trasferimenti di sede non potranno avvenire tra zone diverse.

- b) I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono insediabili negli ambiti territoriali di ammissibilità, tipo di uso C2 (Pubblici Esercizi) individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti (PRG) e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di insediabilità in essi riportati, escludendo pertanto limitazioni relativamente a "parametri numerici", "contingenti di superficie", o "distanze minime" tra gli esercizi.
- c) Fatto salvo la previsione del PRG che prevede per i Pubblici Esercizi la presenza di 1 posto auto ad uso pertinenziale ogni 40 mq di SU (superficie utile), al superamento di detta SU, dovranno essere previsti 1 (uno) posto auto, con stesso uso, ogni 10 mq di SU o parte di essa. Per gli esercizi in attività al momento dell'approvazione del presente regolamento, la previsione di 1 posto auto ogni 10 mq è da intendersi relativamente al solo ampliamento della superficie di somministrazione.
- d) Tutti i pubblici esercizi di nuovo insediamento e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento Comunale d'Igiene, nonché dei seguenti requisiti:
 - a. servizi igienici del personale;
 - b. servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili;
 - c. accessibilità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili anche se limitata a parti dell'esercizio per le attività da svolgere in edifici già esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento;
 - d. accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili per le attività da svolgere in edifici di nuova costruzione per i quali il permesso di costruire viene richiesto in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
 - e. idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di dimensioni appropriate ad approvvigionamenti periodici e non giornalieri, in quanto pertinenti con l'attività.
- e) Tutti gli esercizi di nuovo insediamento e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere altresì dotati :
 - a. di idonei parcheggi pubblici, secondo gli standard stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PRG), vigenti nel Comune;
 - b. di aree idonee alle operazioni di carico e scarico delle merci, non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici;
 - c. di idonei spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da favorirne la raccolta differenziata o l'eventuale riuso.

2. Le caratteristiche di cui ai precedenti punti dovranno essere dimostrate all'inizio dell'attività, nell'ambito della documentazione prevista dalle "Norme sul procedimento amministrativo in materia di somministrazione di alimenti e bevande" vigente, oppure in sede progettuale al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia.

La presenza di tali caratteristiche è comunque vincolante ai fini dell'inizio dell'attività stessa.

3. Ai fini dell'insediabilità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in sede di richiesta di autorizzazione o al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia, dovrà essere presentata una "Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico" ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e della L.R.E.R. n.15/2001 contenente la documentazione compilata secondo i criteri tecnici previsti dalla delibera della G.R.E.R n.673 del 14 aprile 2004. La "Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico", che deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi di legge, non sarà necessaria qualora il gestore del pubblico esercizio dichiarerà, con autocertificazione, di non avvalersi della facoltà di effettuare qualsiasi tipo di diffusione sonora.

Articolo 6

DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Fermo restando i provvedimenti abilitativi di cui al regolamento sul procedimento, per gli esercizi sono consentite deroghe alla programmazione comunale qualora gli stessi:

- a) siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b) siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;

Il Sindaco può inoltre derogare ai criteri di programmazione del presente regolamento comunale per accertate motivazioni di carattere sociale e/o di pubblico interesse.

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

ATTIVITA' STAGIONALI

1. Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 giorni e massimo 240 per ogni anno con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.

2. Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree destinate ad attrezzature pubbliche anche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 8

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il dichiarante risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per legge ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. La durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

5. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, è richiesto esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla L.R. 26 luglio 2003 n. 14 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Articolo 9

DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI

1. Definizioni

Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:

1. spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
2. l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;

2. Disciplina generale

Le autorizzazioni di cui all'art.8 della L.R. n.14/2003 abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza a afflusso non superiore a 100 (cento) persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti dei commi precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Conseguentemente è esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Articolo, salvo che:

- l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.;
- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'Articolo 80 del T.U.L.P.S..

3. Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Agli effetti del precedente comma 2), non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Afflusso di persone: è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);
- b) Capienza del locale: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- c) Utilizzo di spazi: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito: l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento: l'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. è vietata la pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
2. L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti dall'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di spettacolo e trattenimento.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e spettacolo.

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1, è soggetta a preventiva comunicazione al Servizio Attività Produttive da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento sul procedimento amministrativo.

4) Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti cc. 2 e 3, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al DM 16 febbraio 1982, punto 83.2.

Le attività di cui al precedente comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'Articolo 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'Articolo 141 dello stesso regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte nei precedenti cc. 1-3, a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.

In materia di inquinamento acustico, è fatto integralmente rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Tali attività dovranno comunque rispettare gli orari, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dall'ordinanza sindacale appositamente emessa.

Articolo 10

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI

Il Comune, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentiti gli assessorati competenti per i settori sociale e sanitario e mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale

Tale divieto potrà concernere:

1. una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'Articolo 9 del TULPS;
2. apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

Articolo 11

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

Articolo 12

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero stabilito dall'apposita ordinanza sindacale.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Servizio Attività Produttive del Comune, l'orario prescelto almeno il giorno prima dell'attivazione del nuovo orario.

Articolo 13

VALIDITA' DEI CRITERI

La validità dei criteri di cui al presente programma, è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento.

Articolo 14

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.